



**Comune di Cagliari**

# **Regolamento del Decentramento**

## INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali	pag. 3
Art. 1 Decentramento	pag. 3
Art. 2 Delimitazioni territoriali	pag. 3
TITOLO II – Gli Organi circoscrizionali	pag. 4
Art. 3 Composizione	pag. 4
CAPO I – Il Consiglio Circoscrizionale	pag. 4
Art. 4 Il Consiglio Circoscrizionale – elezione	pag. 4
Art. 5 Il Consiglio Circoscrizionale – funzionamento	pag. 7
Art. 6 Durata in carica	pag. 8
Art. 7 Seduta di insediamento	pag. 9
Art. 8 Commissioni Consiliari di lavoro	pag. 9
Art. 9 Funzionamento delle Commissioni di lavoro	pag. 10
Art. 10 Gruppi consiliari	pag. 10
Art. 11 Conferenza dei capigruppo	pag. 10
Art. 12 I Consiglieri della circoscrizione	pag. 10
Art. 13 I processi verbali	pag. 11
Art. 14 Interrogazioni – interpellanze – mozioni	pag. 12
Art. 15 Atti deliberativi	pag. 12
Art. 16 Esecutività delle delibere circoscrizionali	pag. 13
CAPO II – Il Presidente	pag. 14
Art. 17 Il Presidente: elezioni e funzioni	pag. 14
Art. 18 Cessazione dalla carica di Presidente	pag. 15
Art. 19 Sfiducia	pag. 15
CAPO III – Il Consiglio di Presidenza	pag. 15
Art. 20 Il Consiglio di Presidenza	pag. 15
Art. 21 Funzioni	pag. 16

Art. 22 Revoca	pag. 16
<b>TITOLO III – Competenza delle Circoscrizioni – Gestione Amministrativa e Finanziaria</b>	<b>pag. 17</b>
Art. 23 Disposizioni generali	pag. 17
Art. 24 Funzioni di proposta	pag. 17
Art. 25 Funzioni di consultazione	pag. 17
Art. 26 Promozione della partecipazione popolare	pag. 18
Art. 27 Partecipazione al procedimento amministrativo	pag. 18
Art. 28 Funzioni di gestione	pag. 19
<b>TITOLO IV – Struttura burocratica e strumenti per il Decentramento</b>	<b>pag. 21</b>
Art. 29 Uffici, personale	pag. 21
Art. 30 Risorse finanziarie	pag. 21
Art. 31 Determinazione delle risorse finanziarie	pag. 21
Art. 32 Relazione previsionale di spesa	pag. 21
Art. 33 Programmazione finanziaria	pag. 22
<b>TITOLO V – Organi Intercircoscrizionali</b>	<b>pag. 23</b>
Art. 34 Il consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni	pag. 23
<b>TITOLO VI – Commissione comunale Permanente per il Decentramento</b>	<b>pag. 24</b>
Art. 35 Competenze	pag. 24
<b>NORME TRANSITORIE</b>	<b>pag. 25</b>
Art. 36 Disposizioni finali	pag. 25

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1** ***Decentramento***

1. Il Comune di Cagliari promuove e favorisce la partecipazione popolare alle attività dei pubblici poteri ed in particolare all'Amministrazione locale.
2. Assicura tutte le iniziative per rendere la propria struttura amministrativa funzionale all'organizzazione dei Consigli Circoscrizionali – organi politici del decentramento Comunale.
3. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e costituiscono espressione dell'autonomia Comunale nei limiti fissati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni in cui è articolato il territorio comunale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 17 della L. 267/2000 ed ai principi fissati dallo Statuto.
5. L'organizzazione degli uffici della Circoscrizione è ispirata a criteri di imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità, nonché di autonomia e di omogeneità relativamente ai servizi erogati ed assume come obiettivo l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
6. La Sede Circoscrizionale è il luogo di assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale e sociale, gestita dal Consiglio Circoscrizionale secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento da approvarsi a cura del Consiglio stesso. La Sede di ciascuna Circoscrizione è già stata individuata con delibera del Consiglio Comunale.

### **Art. 2** ***Delimitazioni Territoriali***

1. Il territorio del Comune è diviso in cinque Circoscrizioni più la Municipalità di Pirri ai sensi dello Statuto Comunale. Le modifiche delle delimitazioni territoriali e del numero delle Circoscrizioni sono deliberate dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'approvazione del Regolamento del Decentramento.

## **TITOLO II**

### **Gli organi circoscrizionali**

#### **Art. 3** *Composizione*

1. Sono organi della Circoscrizione, come sancito dallo Statuto Comunale:
  - il Consiglio Circoscrizionale;
  - il Presidente;
  - il Consiglio di Presidenza.
2. Gli organi della Municipalità di Pirri sono previsti nel Regolamento Speciale della Municipalità.

## **CAPO I**

### **Il Consiglio Circoscrizionale**

#### **Art. 4** *Il Consiglio Circoscrizionale – elezione*

1. Il sistema di elezione dei Consiglieri Circoscrizionali è stabilito all'art. 55 comma 2 dello Statuto Comunale e le modalità di candidatura, di presentazione delle liste e di proclamazione degli eletti, sono quelle previste dalla legge 81/93 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nelle Città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con le modalità stabilite dall'art.73 del.T.U.E.L. 267/2000.
2. Il Consiglio della Circoscrizione è l'Organo collegiale che rappresenta le esigenze della popolazione di ciascuna Circoscrizione ed esercita le funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il Consiglio adotta gli atti relativi alle competenze attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Sindaco.
4. Il Consiglio della Circoscrizione è composto dal Presidente e da n. 19 Consiglieri.
5. Il Consiglio della Circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Presidente della Circoscrizione, in un unico turno elettorale.
6. Sono elettori del Consiglio della Circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Circoscrizione. Sono eleggibili alla carica di Consigliere della Circoscrizione i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. I requisiti di eleggibilità, le cause di ineleggibilità sono quelle stabilite dal T.U. 267/2000.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore a 19 e non inferiore a 13.
8. Ciascuna lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 175 e da non più di 350 cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della

Circoscrizione. Nessuna sottoscrizione è richiesta quando la lista viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno, ovvero, si tratti di liste già rappresentate nel Consiglio Comunale in carica al momento dell'indizione delle elezioni della Circoscrizione.

9. La dichiarazione deve essere resa su appositi moduli contenenti i requisiti sostanziali che la legge richiede per la presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

10. a) La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- riproduzione del contrassegno;
- nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di Presidente;
- numero d'ordine, cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di Consigliere;
- descrizione del contrassegno;
- nome, cognome, luogo e data di nascita dei delegati di lista (cui compete, tra l'altro, l'onere di dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla Presidenza, assistere alle operazioni di sorteggio delle liste su convocazione della Commissione Circondariale, designare i rappresentanti di lista presso i seggi);
- sottoscrizione dei presentatori, con firma autenticata, dei quali deve essere comprovata la qualità di elettori iscritti in una qualsiasi sezione della Circoscrizione ( con certificazione singola o collettiva).

10. b) A corredo della dichiarazione di presentazione devono essere allegati i seguenti documenti.

- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, firmata ed autenticata;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere (per ciascun candidato), firmata ed autenticata;
- certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente ed i candidati alla carica di Consigliere sono elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- dichiarazione di collegamento della lista con il candidato alla carica di Presidente, resa dai delegati di lista con firma autenticata;
- dichiarazione di collegamento con la lista, resa dal candidato alla carica di Presidente (con firma autenticata);
- dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso<sup>1</sup>;
- modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare (sia nel formato di cm 2 che nel formato di cm 10);

---

<sup>1</sup> Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento Europeo, o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso

- copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

11. La presentazione delle liste deve essere fatta alla Segreteria Generale del Comune entro gli stessi termini e con le modalità previste per la presentazione delle candidature al Consiglio Comunale.

12. L'elezione del Presidente e del Consiglio della Circoscrizione avviene con l'utilizzo di un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Circoscrizione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati il contrassegno della lista o i contrassegni delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno è tracciata una riga, posta per esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere della Circoscrizione appartenente alla lista votata. L'ordine progressivo delle liste o dei gruppi di liste collegate è stabilito con sorteggio.

13. La scheda ha le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella E allegata alla legge 13 marzo 1980 n. 70, intendendosi sostituite le parole "ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE" con le parole "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE E DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE", nonché del modello descritto nella tabella C allegata al D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, intendendosi sostituita la parola "SINDACO" con le parole "PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE" e la parola "COMUNALE" con la parola "CIRCOSCRIZIONÈ".

14. L'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

- a) tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione sia per la lista preferita;
- b) tracciando un segno sia sul contrassegno prescelto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione, collegato alla lista votata. In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione sia in favore della lista ad esso collegata
- c) tracciando un segno sul nominativo del candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato prescelto sia in favore della lista ad esso collegata se la lista è unica. In caso di collegamento di più liste il voto va computato ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste stesse.

15. Qualora l'elettore esprima il voto tracciando un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione ed un altro segno su una lista non collegata al candidato prescelto, il voto si intende validamente espresso solo in favore del candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione.

16. Il voto, ancorchè non espresso nelle forme previste nei commi precedenti, deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

17. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere della Circoscrizione appartenente alla lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi il nome e il cognome. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.

18. Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere della Circoscrizione, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso si intende validamente votato anche il candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione collegato con la stessa lista.

19. Alla lista o gruppo di liste collegate al candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti, purché consegua almeno il 35 per cento dei voti validi, sono attribuiti 11 seggi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste con il sistema d'Hondt. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Qualora una lista o più liste collegate consegua un numero di voti tale da comportare, se calcolati proporzionalmente, l'attribuzione di un numero di seggi superiore a 11, ovvero, qualora nessuna lista o più liste collegate consegua il 35 per cento dei voti validi, tutti i seggi sono attribuiti proporzionalmente con il sistema d'Hondt.

20. Salvo quanto disposto dal precedente comma, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

21. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

22. Sono proclamati eletti Consiglieri della Circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

23. Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto compatibili, si applicano le norme che disciplinano l'elezione del Consiglio Comunale.

## **Art. 5**

### ***Il Consiglio Circoscrizionale – funzionamento***

1. Il Consiglio della Circoscrizione è convocato dal Presidente su ordine del giorno predisposto dalla Conferenza dei capigruppo. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente del Consiglio.

2. La convocazione è effettuata mediante avvisi scritti trasmessi tramite notifica, fax, posta elettronica, ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Gli avvisi devono contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della

riunione, nonché l'eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi nella stessa giornata fissata per la prima. In caso d'urgenza il Presidente può trasmettere ai Consiglieri l'avviso di convocazione, contenente la motivazione che ne ha determinato l'urgenza, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. La stessa procedura deve essere espletata nel caso di avviso suppletivo. La presenza del Consigliere che non abbia ricevuto la convocazione nei termini previsti, sana l'eventuale ritardo e/o il non ricevimento della convocazione.

3. Entro i predetti termini, gli avvisi di convocazione sono anche affissi all'Albo Pretorio della Circoscrizione e trasmessi al Sindaco, all'Assessore al Decentramento, al Presidente della Commissione Comunale al Decentramento, all'Ufficio Decentramento ed inoltre ne viene data informazione a mezzo stampa.

4. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere depositata presso la segreteria della Circoscrizione almeno due giorni lavorativi prima della seduta (escluso il sabato), salvo i casi d'urgenza. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai Consiglieri della Circoscrizione e agli Assessori comunali competenti in base alle materie da trattare.

5. Alle sedute del Consiglio della Circoscrizione è presente un dipendente del Servizio Decentramento, con funzioni di segretario verbalizzante.

6. Le sedute del Consiglio della Circoscrizione sono presiedute dal Presidente. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza dichiarata o di impedimento; in assenza del Vice Presidente Vicario, tali funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente.

7. Le sedute del Consiglio della Circoscrizione sono pubbliche. Vi possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed il primo firmatario (o suo delegato) delle istanze e delle proposte di iniziativa popolare che abbiano dato luogo all'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Il Consiglio, inoltre, può a sua discrezione concedere la parola a singoli cittadini presenti in aula.

8. Il Consiglio della Circoscrizione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, incluso il Presidente. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 8 Consiglieri incluso il Presidente.

9. I termini per la trasmissione dell'avviso per la eventuale seconda convocazione sono gli stessi previsti per la prima. Qualora la 2<sup>a</sup> convocazione sia preavvisata e stabilita nell'avviso di prima convocazione, l'avviso va ripetuto per i soli Consiglieri non intervenuti alla prima, resa nulla dalla mancanza del numero legale. Tuttavia, se nella seconda convocazione sono introdotti nuovi oggetti all'ordine del giorno non previsti nella precedente convocazione, l'avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri e gli oggetti in questione saranno considerati, ai fini del numero legale, come oggetti di prima convocazione. Per la validità delle deliberazioni assunte dal Consiglio della Circoscrizione occorre la maggioranza dei Consiglieri votanti.

10. Il Consiglio della Circoscrizione in prima convocazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se non viene raggiunto il quorum necessario per rendere valida l'adunanza, si terrà una seconda seduta che avrà luogo in altro giorno, dandone avviso ai consiglieri. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di 8 consiglieri .

**Art. 6**  
***Durata in carica***

1. Il Consiglio della Circoscrizione dura in carica per il periodo equivalente a quello del Consiglio Comunale di Cagliari ai sensi dell'art. 56, comma 1, dello Statuto Comunale.
2. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio Comunale per le cause previste dalla Legge, determinano il rinnovo del Consiglio della Circoscrizione il quale continua ad esercitare le sue funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio della Circoscrizione viene sciolto dal Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 56 dello Statuto comunale. Nel caso in cui lo scioglimento avvenga quando manchi meno di un anno al rinnovo del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Commissione Consiliare al Decentramento, nomina un Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio della Circoscrizione e del Presidente.

**Art. 7**  
***Seduta di insediamento***

1. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente della Circoscrizione eletto ai sensi del presente regolamento nei tempi e nei modi stabiliti dal D.lgs 267/2000.
2. Nella prima seduta il Consiglio della Circoscrizione provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni. Il candidato che sia stato eletto contemporaneamente nel Consiglio Comunale, in una Circoscrizione oppure in due Circoscrizioni, deve optare per una delle due cariche entro 5 giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione nel termine suddetto, rimane eletto nella carica in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio in base all'art. 57 del Dlgs 267/2000. La carica di Presidente della Circoscrizione è incompatibile con quella di Consigliere Comunale e Assessore Comunale. Il candidato Presidente, eletto alla Presidenza della Circoscrizione e al Consiglio Comunale, decade automaticamente dalla carica di Consigliere Comunale.
3. Se al momento della elezione sussiste qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità e/o ineleggibilità, il Consiglio della Circoscrizione la contesta al Consigliere, il quale deve formulare osservazioni od eliminare la causa di incompatibilità entro i successivi 10 giorni. Alla scadenza di detto termine il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, dichiara decaduto il Consigliere e procede alla sua surroga. La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione. La deliberazione anzidetta è adottata d'ufficio o su istanza di qualsiasi eletto e/o elettore.

**Art. 8**  
***Commissioni Consiliari di Lavoro***

1. Il Consiglio della Circoscrizione costituisce Commissioni di Lavoro la cui composizione sarà determinata con criterio di proporzionalità rispetto ai gruppi politici presenti in Consiglio e, nelle more di approvazione del regolamento interno della

Circoscrizione, secondo i principi e le modalità previsti nel regolamento vigente della ex Circoscrizione di appartenenza.

2. Le Commissioni, attraverso studi e proposte, svolgono attività preparatoria e consultiva per il Consiglio.
3. Le Commissioni durano in carica fino allo scioglimento, per qualsiasi motivo, del Consiglio.
4. Le Commissioni vengono costituite con delibera del Consiglio della Circoscrizione. In tale delibera vengono stabiliti il numero, la composizione e le materie di competenza di ognuna.
5. Il Consiglio della Circoscrizione può, inoltre, istituire Commissioni Speciali di Lavoro, a carattere temporaneo, per lo studio di particolari argomenti ed attività specifiche.

### **Art. 9**

#### ***Funzionamento delle Commissioni di Lavoro***

1. Le modalità di funzionamento delle Commissioni di Lavoro sono disciplinate da apposito Regolamento interno del Consiglio della Circoscrizione.

### **Art. 10**

#### ***Gruppi Consiliari***

1. Ciascuna lista elettorale che abbia avuto almeno un seggio costituisce un gruppo consiliare del quale fa parte il consigliere eletto nella medesima lista.
2. Ogni gruppo realmente costituito esprime, nel termine massimo di dieci giorni, un Capogruppo che lo rappresenta in ogni sede ed attività consiliare. In mancanza è considerato tale il consigliere che ha ottenuto la più alta cifra individuale, composta dalla somma del voto di lista più il voto di preferenza.
3. I consiglieri che intendono dissociarsi da un gruppo, ne danno formale comunicazione al Presidente della Circoscrizione. Essi possono confluire in un altro gruppo già costituito ovvero nel gruppo misto.

### **Art. 11**

#### ***Conferenza dei capigruppo***

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente della Circoscrizione, che la convoca e la presiede, e dai Presidenti dei gruppi del Consiglio della Circoscrizione.
2. La Conferenza dei Capigruppo è l'organismo che programma l'attività del Consiglio della Circoscrizione. Esso propone l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. È fatta salva la facoltà dei consiglieri di far inserire all'ordine del giorno qualsiasi argomento quando lo richiedono almeno tre di essi.

## **Art. 12**

### ***I Consiglieri della Circoscrizione***

1. I Consiglieri della Circoscrizione entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, nel caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio della Circoscrizione la relativa deliberazione.
2. Le cause di sospensione, decadenza e rimozione dei Consiglieri della Circoscrizione sono stabilite dalla legge.
3. Il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge comporta la decadenza dalla carica di Consigliere della Circoscrizione.
4. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio della Circoscrizione ed ai lavori delle Commissioni Consiliari di Lavoro di cui fa parte. Compete al Consiglio della Circoscrizione pronunciare la dichiarazione di decadenza d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Circoscrizione o di chiunque ne abbia interesse.
5. Decade dalla carica di Consigliere della Circoscrizione colui che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio. In questo caso il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta esclusivamente a qualsiasi membro del Consiglio della Circoscrizione.
6. In tutti i casi la proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato con richiesta di deduzioni, a mezzo di messo comunale, ed il Consiglio della Circoscrizione non può pronunciarsi se non siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Circoscrizione sono presentate al Consiglio della stessa.
8. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga nella prima seduta utile e, comunque, entro 10 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
9. Il Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto viene surrogato con il primo dei non eletti della stessa lista, previa verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esaurimento della lista il seggio è attribuito, fra le altre liste, a quella che ha il quoziente più alto dopo l'attribuzione dei seggi.
10. Ad ogni singolo Consigliere è assicurata la possibilità di avere, su richiesta, notizie, atti e documentazione relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio della Circoscrizione almeno due giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della seduta e 24 ore prima nel caso di convocazione d'urgenza di cui al precedente art.5, comma 2.
11. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 13**

### ***Processi verbali***

1. Un dipendente dell'Ufficio Decentramento partecipa alle sedute del Consiglio Circoscrizionale e redige i verbali delle adunanze che devono contenere:

- giorno, luogo, ora di inizio e di scioglimento dell'Assemblea;
  - gli oggetti posti in discussione;
  - una sintesi finale del dibattito svoltosi;
  - i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario;
  - la natura della seduta e delle votazioni ed il numero dei voti resi pro e contro e di quelli non validi;
  - in allegato tutte le interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate per iscritto.
2. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di far iscrivere a verbale il voto espresso ed i motivi della scelta, nonché dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri. Ha inoltre il diritto, in sede di approvazione di ciascun verbale, di chiedere le rettifiche ritenute necessarie, le quali rettifiche devono essere allegate in calce al verbale contestato.
3. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
4. I verbali vengono portati alla ratifica del Consiglio, possibilmente uno alla volta e, se più d'uno, in punti separati dell'ordine del giorno, entro, e non oltre, 20 gg. dalla data della seduta cui si riferiscono. Gli stessi si danno per letti, ove non vi siano obiezioni, e sono ratificati a maggioranza dei presenti.
5. Le adunanze sono comunque registrate su supporto elettromagnetico od ottico, da conservarsi a cura della Circoscrizione per tutta la durata del mandato elettorale a cui si riferiscono.

#### **Art. 14**

##### ***Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni***

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio Circostrizionale interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività della Circoscrizione.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per conoscere fatti specifici, atti e documenti, o per sapere se siano stati presi o s'intendano prendere provvedimenti su determinate materie. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per conoscere i motivi e gli intendimenti che stanno alla base di iniziative, atti e decisioni. La mozione è un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri ed inserito nell'ordine del giorno del Consiglio, diretto a promuovere un pronunciamento o una decisione da parte del Consiglio stesso ovvero un voto per sollecitare od impegnare l'attività del Consiglio.
3. Le interpellanze e le mozioni devono essere in forma scritta. Il Presidente è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Circostrizionale entro 20 gg. dalla data di presentazione. Qualora l'istanza sia presentata da più Consiglieri viene illustrata dal primo firmatario.
4. All'interrogante ed all'interpellante, unici che possano interloquire, sono concessi cinque minuti per l'illustrazione dell'istanza e tre minuti per la replica. Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente al momento fissato per lo svolgimento, l'interrogazione o interpellanza s'intende decaduta.
5. Il Presidente dà risposta in aula ad interpellanze e interrogazioni, di norma nella seduta in cui sono iscritte all'ordine del giorno, comunque entro 30 gg. dalla data di

presentazione. La risposta scritta è prevista per le interpellanze; per le interrogazioni solo se richiesto nelle stesse.

**Art. 15**  
***Atti Deliberativi***

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Circoscrizionale, che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, deve essere espresso sulla proposta di presa d'atto della Giunta della stessa deliberazione.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
3. Le votazioni sono di norma palesi ed hanno luogo peralzata di mano. La votazione per appello nominale può essere richiesta da almeno 3 Consiglieri. La votazione è segreta nel caso in cui si debbano esprimere giudizi e/o valutazioni su persone.

**Art. 16**  
***Esecutività delle delibere Circoscrizionali***

1. Le deliberazioni di competenza dei Consigli di Circoscrizione sono equiparate a tutti gli effetti alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. Le deliberazioni adottate dai Consigli di Circoscrizione sono affisse, entro 10 giorni dall'adozione, all'Albo della Circoscrizione e contestualmente trasmesse ai Presidenti dei Gruppi Consiliari.

## **CAPO II**

### **Il Presidente**

#### **Art. 17**

#### ***Il Presidente: elezione e funzioni***

1. Il Presidente della Circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio della Circoscrizione in un unico turno elettorale. Con la lista di candidati al Consiglio della Circoscrizione deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente e in tal caso le liste si considerano tra di loro collegate.
2. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio della Circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. È proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio della Circoscrizione che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato Presidente il candidato più anziano di età.
4. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e dal presente Regolamento nonché quelle che potranno essere delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo. In particolare:
  - convoca e presiede il Consiglio della Circoscrizione concordando con i Capigruppo l'ordine del giorno;
  - assicura il regolare svolgimento delle sedute;
  - cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti;
  - garantisce il coordinamento dell'attività delle Commissioni di Lavoro con quella del Consiglio;
  - segue la procedura di attuazione, in collaborazione con gli Assessori comunali competenti, delle deliberazioni del Consiglio Comunale che riguardano la Circoscrizione.
5. Il Presidente opera in stretto contatto con il Sindaco al quale riferisce con periodicità bimestrale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione dei programmi.
6. Il Presidente della Circoscrizione, sentito il Consiglio di Presidenza, entro il 30 novembre di ogni anno presenta al Consiglio Circoscrizionale una Relazione sui risultati raggiunti, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria. Entro il 31 dicembre, il Presidente trasmette la Relazione, nel testo approvato dal Consiglio Circoscrizionale, alla Commissione Comunale al Decentramento.

### **Art. 18**

#### ***Cessazione dalla carica di Presidente***

1. Il Presidente della Circoscrizione cessa dalla carica per dimissioni, per rimozione o decadenza nei casi previsti dalla Legge, o per decesso.
2. Le dimissioni dalla carica del Presidente della Circoscrizione sono presentate al Consiglio della Circoscrizione. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione in Consiglio e non necessitano di presa d'atto da parte dello stesso.
3. Tutti i casi dei commi precedenti determinano lo scioglimento del Consiglio.

### **Art. 19**

#### ***Sfiducia***

1. Il Presidente della Circoscrizione cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Circoscrizione, e viene messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione presso il Responsabile Amministrativo della Circoscrizione, che ne rilascia ricevuta al Consigliere presentatore. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Nel corso della discussione e della votazione della mozione di sfiducia, il Consiglio di Circoscrizione è presieduto dal Consigliere anziano. La mozione di sfiducia è approvata con voto favorevole, espresso per appello nominale, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## **CAPO III**

### **Il Consiglio di Presidenza**

#### **Art. 20**

##### ***Il Consiglio di Presidenza***

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti. Ai sensi dello Statuto Comunale, nella seduta di insediamento, il Consiglio Circoscrizionale elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, i Vice presidenti di cui uno, il più votato, con funzione di Vice Presidente Vicario.
2. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza dichiarata o impedimento e ne esercita le funzioni; in assenza del Vice Presidente Vicario tali funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente. Il Presidente può delegare alcune sue funzioni ai Vice Presidenti.

**Art. 21**  
**Funzioni**

1. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e nella tenuta dei rapporti con gli Assessori e gli Uffici Centrali dell'Amministrazione; risponde in Consiglio Circostrizionale ad interrogazioni e interpellanze ad esso rivolte.
2. Il Consiglio di Presidenza svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Circostrizionale;
  - b) svolge funzioni di coordinamento alle apposite Commissioni di lavoro Circostrizionali. Le informazioni acquisite in tali sedi sono strumento per la formulazione dell'ordine del giorno in merito alle materie trattate da ciascuna Commissione;
  - c) trasmette alle Commissioni di lavoro competenti per materia le proposte di deliberazione degli Organi Centrali dell'Amministrazione su cui il Consiglio deve esprimere il proprio parere;
  - d) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Segretario Generale e ai Dirigenti.
  - e) cura le iniziative necessarie volte a favorire le informazioni e la partecipazione dei cittadini sulle attività della Circostrizione e sulle principali deliberazioni del Consiglio Circostrizionale.

**Art. 22**  
**Revoca**

1. I due Vice Presidenti possono essere revocati per gravi e persistenti violazioni degli obblighi imposti dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti o da deliberazioni consiliari, con motivata mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. In tal caso, ed in caso di dimissioni, anche singole, si procede alla rielezione di entrambi i Vice Presidenti ai sensi dell'art. 20 comma 1.

## **TITOLO III**

### **Competenze delle Circoscrizioni Gestione Amministrativa e Finanziaria**

#### **Art. 23**

##### ***Disposizioni generali***

1. I Consigli Circoscrizionali sono organismi di decentramento politico–amministrativo, che operano per la costruzione di un proficuo rapporto tra le esigenze della popolazione, la gestione della Città e la crescita della partecipazione. Essi pertanto hanno le seguenti funzioni:

- proposta
- consultazione
- promozione della partecipazione popolare.
- partecipazione al procedimento amministrativo

#### **Art. 24**

##### ***Funzioni di proposta***

1. I Consigli Circoscrizionali, nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di formulare proposte di deliberazione al Consiglio o alla Giunta Comunale.

2. Le proposte di deliberazione devono essere redatte in forma scritta con oggetto determinato e presentate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Commissione Consiliare Permanente per il Decentramento. La proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla presentazione. Il Consiglio Comunale o la Giunta, secondo la competenza, possono invitare alla propria seduta il Presidente della Circoscrizione proponente per l'illustrazione della proposta.

#### **Art. 25**

##### ***Funzioni di consultazione***

1. I Consigli Circoscrizionali esprimono parere consultivo obbligatorio in ordine alle proposte di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale che interessano direttamente la Circoscrizione e che riguardano:

- a) Statuto comunale e sue modifiche in riferimento al decentramento;
- b) Regolamento del Decentramento e sue modifiche;
- c) Schema di bilancio di previsione del Comune approvato dalla Giunta;
- d) Piano Urbanistico Comunale e relative varianti, piani di Edilizia Economica Popolare, Piani Particolareggiati, Piani di Recupero;
- e) destinazione degli edifici comunali situati nella Circoscrizione;
- f) linee generali di programmazione e gestione dei servizi sociali a carattere territoriale;

- g) provvedimenti inerenti la viabilità ed il traffico nell'ambito della Circoscrizione.
2. I Consigli Circoscrizionali, inoltre, su richiesta degli Organi comunali, possono esprimere pareri consultivi anche su altre materie di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
  3. I pareri obbligatori e quelli facoltativi previsti nel presente articolo, devono essere espressi entro il termine ordinario di 15 giorni dalla ricezione della richiesta o di quello straordinario di 10 giorni in caso di urgenza. Essi sono fatti pervenire, a cura del Responsabile Amministrativo della Circoscrizione, entro 2 giorni dalla pronuncia del Consiglio Circoscrizionale, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della Commissione Consiliare Permanente per il Decentramento. L'Amministrazione comunale deve dare atto, nel proprio provvedimento deliberativo, del parere espresso dal Consiglio di Circoscrizione; può prescindere dai pareri richiesti, ma deve farne menzione nel suo provvedimento, se i termini sono decorsi infruttuosamente.

#### **Art. 26**

##### ***Promozione della partecipazione popolare***

1. I Consigli Circoscrizionali possono promuovere consultazioni tra i cittadini su questioni di particolare interesse circoscrizionale ed indire assemblee ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Possono altresì promuovere referendum consultivi a norma dell'art. 66, comma 1, dello Statuto Comunale. Lo svolgimento delle attività referendarie circoscrizionali è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 67, dello Statuto Comunale.
2. I residenti della Circoscrizione possono proporre al Consiglio Circoscrizionale istanze e/o petizioni, consistenti in una richiesta scritta su un oggetto determinato, sottoscritta da almeno 100 di essi. Il Presidente le pone all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 27**

##### ***Partecipazione al procedimento amministrativo***

1. Il Consiglio di Circoscrizione, quale soggetto portatore di interessi pubblici di cui all'art. 9 della Legge 241/90, ha facoltà di intervenire in qualsiasi procedimento della Pubblica Amministrazione con richiesta approvata con deliberazione formale e con le modalità e i limiti previsti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.
2. Hanno facoltà di intervenire nei procedimenti della Pubblica Amministrazione anche gli Organismi di partecipazione e le Commissioni permanenti.
3. La partecipazione al procedimento amministrativo si esercita, in particolare, attraverso il Procedimento Aperto e il Diritto all'Informazione:

#### **IL PROCEDIMENTO APERTO**

1. Al fine di attivare un reale esercizio di partecipazione e di dibattito, il procedimento aperto per la definizione degli atti fondamentali (fra cui: le modifiche allo statuto Comunale ove riguardino il funzionamento delle Circoscrizioni, i piani economici pluriennali d'investimento e di spesa vincolanti il bilancio per oltre tre anni, il piano regolatore e i piani particolareggiati di iniziativa comunale, il piano del traffico, il piano

del commercio, le deleghe di funzioni e servizi alle Circoscrizioni, l'utilizzo dei capitoli di bilancio) prevede le seguenti fasi:

- a) messa a disposizione dei Consigli di Circoscrizione degli elementi conosciuti dall'Amministrazione in merito al problema e alle sue soluzioni;
  - b) consultazione dei Consigli di Circoscrizione sulle linee di indirizzo e di orientamento prima della stesura dello schema del provvedimento;
  - c) presentazione dello schema dell'atto per il parere formale del Consiglio di Circoscrizione
2. L'indizione del procedimento aperto per gli atti non previsti dal precedente comma può essere disposta dalla giunta Comunale di propria iniziativa o su richiesta della Conferenza dei Capi Gruppo del consiglio comunale o dalla Conferenza degli Uffici di Presidenza delle circoscrizioni;
  3. La Giunta comunale in ogni caso di mancata indizione del procedimento aperto fissa i tempi entro i quali ciascuna fase di esso debba concludersi;
  4. In caso di mancata indizione del procedimento aperto da parte della giunta comunale, la Circoscrizione può esercitare il diritto d'intervento ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Ai Consiglieri di Circoscrizione debbono essere trasmessi gli elenchi degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e successivamente, a richiesta, la comunicazione degli argomenti trattati;
2. Il Consiglio di Circoscrizione si serve degli strumenti di comunicazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
3. Al Consiglio di Circoscrizione interessato devono essere inviate le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento dei poteri previsti dal presente Regolamento. Ad esso vanno comunicati anche gli incontri dell'Amministrazione Comunale con i gruppi dei cittadini quando i problemi siano d'interesse circoscrizionale;
4. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento dei compiti e funzioni del Consiglio stesso, ne fa richiesta motivata agli Organi competenti;
5. Ai Consiglieri di Circoscrizione sono estesi i diritti previsti per i Consiglieri Comunali in merito alla visione degli atti.

#### **Art. 28**

##### ***Funzioni di gestione***

1. Sono funzioni proprie delle Circoscrizioni, quelle che riguardano:
  - a) servizi socio assistenziali, in particolare l'erogazione dei servizi e l'attuazione di interventi di socializzazione, aggregazione e prevenzione, rivolti a minori anziani e portatori di handicap, nonché a persone che si trovino in condizioni di disagio, di rischio, di esclusione sociale, di povertà;
  - b) promozione di attività extra-scolastiche nelle palestre annesse agli edifici scolastici comunali, programmazione del servizio di trasporto scolastico, promozione di iniziative e di laboratori educativi circoscrizionali;

- c) compiti di collaborazione e partecipazione all'attività degli asili nido e delle scuole di infanzia comunali di ambito circoscrizionale;
  - d) pianificazione, programmazione, coordinamento e gestione e controllo di impianti e servizi sportivi e di strutture legate al tempo libero;
  - e) promozione di attività culturali, anche attraverso la gestione di biblioteche e ludoteche circoscrizionali;
  - f) attività di gestione dei centri civici circoscrizionali;
  - g) informazione ai cittadini, singoli o raggruppati in forme associative, sui servizi erogati, sulle iniziative culturali, sportive e ricreative e sulle manifestazioni organizzate a livello circoscrizionale;
2. Sono funzioni delegate quelle che riguardano:
- a) i servizi anagrafici e di stato civile, di protocollo e d'altre attività amministrative che potranno essere attribuite alle circoscrizioni dalle Aree competenti;
  - b) interventi di manutenzione ordinaria delle sedi circoscrizionali e relative pertinenze, degli impianti sportivi, delle aree verdi circoscrizionali;
  - c) interventi di minuta e urgente manutenzione dei sedimi stradali, marciapiedi, elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica, presenti nel territorio circoscrizionale;
3. Le deleghe di funzioni e il loro ambito di esercizio sono stabiliti da deliberazioni quadro approvate dal Consiglio Comunale. Tali deliberazioni devono determinare:
- i programmi e i criteri direttivi di massima che ogni Circoscrizione dovrà rispettare nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni delegate;
  - la previsione dei fondi disponibili stanziati nel bilancio per ogni singola materia delegata e per ogni Circoscrizione;
  - l'assegnazione dei fondi e degli strumenti tecnici operativi di cui avvalersi per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati;
  - il controllo dell'amministrazione comunale sulla gestione;
  - le condizioni in forza delle quali il Consiglio Comunale può revocare la delega nonché gli effetti della revoca;
  - gli obblighi della Circoscrizione di rendiconto sull'andamento e i risultati delle attività delegate svolte.
4. Ulteriori funzioni delegate sono stabilite da appositi provvedimenti secondo i criteri e le procedure di cui al punto 3.

## **TITOLO IV**

### **Struttura burocratica e strumenti per il Decentramento**

#### **Art. 29**

##### ***Uffici, personale***

1. Ad ogni Circostrizione dovrà essere assegnato il personale necessario a svolgere i compiti ai fini dell'attuazione delle funzioni proprie e delegate di cui all'art. 28. In ogni caso deve essere assegnato ad ogni Circostrizione un dipendente con funzioni di responsabilità dell'ufficio circostrizionale che svolgerà anche la funzione di segretario del Consiglio della Circostrizione come stabilito nel precedente art. 13 del presente Regolamento.
2. Il personale della Circostrizione dipende in via gerarchica dal Servizio AA.GG. e Decentramento secondo quanto stabilito dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cagliari.
3. Il Consiglio Comunale, in occasione dell'adozione delle deliberazioni quadro di cui al precedente art. 28, provvederà a precisare le modalità del coordinamento, tramite l'Ufficio Decentramento, tra il personale in servizio presso le Circostrizioni e le varie ripartizioni comunali per quanto attiene allo svolgimento di attività delle Circostrizioni che richiedono opera di collaborazione da parte della struttura centrale.

#### **Art. 30**

##### ***Risorse finanziarie***

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 5, dello Statuto Comunale, le Circostrizioni sono dotate, nell'ambito del bilancio Comunale, di risorse finanziarie in quantità commisurata allo svolgimento delle funzioni loro attribuite, proprie e delegate, e rapportata all'ammontare delle risorse complessivamente disponibili.

#### **Art. 31**

##### ***Determinazione delle risorse finanziarie***

1. La Giunta e il Consiglio Comunale dovranno tenere conto nella determinazione delle risorse finanziarie dei programmi di attività relativi alle materie di competenza delle Circostrizioni presentate dai Consigli di Circostrizione con la relazione previsionale di cui al successivo articolo.
2. La Giunta, nell'approvare i Piani Esecutivi di Gestione, sulla base del Bilancio di previsione annuale stabilisce la quota parte di risorse destinate alle singole Circostrizioni per la realizzazione dei programmi obiettivo e per l'assolvimento delle funzioni relative.

#### **Art. 32**

##### ***Relazione Previsionale di spesa***

1. Il Consiglio Circostrizionale approva annualmente una "Relazione Previsionale di spesa e di programmazione Circostrizionale" che contiene:

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7 febbraio 2006

- a) valutazioni sul funzionamento degli organi e sulle attività circoscrizionali;
  - b) analisi della situazione, dei problemi e delle esigenze della Circoscrizione;
  - c) programmi di attività nelle materie di competenza con la proposta delle risorse finanziarie necessarie e con l'indicazione delle relative priorità, nonché il fabbisogno di spesa per l'attuazione delle funzioni proprie e delegate.
2. 2. Ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento di Contabilità del Comune di Cagliari, il predetto documento viene trasmesso alla Giunta comunale entro il 31 maggio dell'anno precedente l'esercizio finanziario cui il programma si riferisce.

### **Art. 33**

#### ***Programmazione finanziaria***

1. I Consigli Circoscrizionali contribuiscono alla formazione degli atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale attraverso periodiche conferenze programmatiche di settore, nelle quali vengono definiti gli indirizzi generali e gli obiettivi prioritari della programmazione Comunale.

## **TITOLO V**

### **Organi Intercircoscrizionali**

#### **Art. 34**

##### *Il Consiglio dei Presidenti delle Circoscrizioni*

1. È istituito il Consiglio dei Presidenti delle Circoscrizioni, costituito dagli stessi, dal Sindaco o suo delegato e dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente al Decentramento o suo delegato.
2. Il Consiglio dei Presidenti si riunisce di norma presso i locali del Comune di Cagliari per iniziativa di 2/3 dei Presidenti di Circoscrizione o su richiesta del Sindaco, o del Presidente della Commissione Comunale Permanente per il Decentramento, il quale presiede la riunione ai sensi dell'art. 59, comma 2, dello Statuto Comunale.
3. Il Consiglio dei Presidenti è un organo consultivo e formula proposte in ordine al coordinamento ed alla gestione delle attività delle Circoscrizioni.

## **TITOLO VI**

### **Commissione Comunale Permanente per il Decentramento**

#### **Art. 35**

#### ***Competenze***

1. Il Decentramento e la verifica della sua attuazione sono di competenza della relativa Commissione Comunale Permanente, la quale garantisce l'indirizzo di gestione democratica del Comune attraverso la promozione della partecipazione dei cittadini all'attività Amministrativa, svolge funzioni di impulso, di proposta e di studio per l'attuazione del presente Regolamento e cura l'informazione e la divulgazione dei servizi e delle funzioni decentrate nelle Circoscrizioni.
2. Annualmente la Commissione Comunale Permanente per il Decentramento, sulla base delle relazioni di cui al precedente art.17, comma 6, riferisce sullo stato di attuazione del decentramento al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 59, comma 1, dello Statuto Comunale.

## NORME TRANSITORIE

### **Art. 36**

#### *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività delle modifiche allo Statuto, introdotte con deliberazione consiliare n. 15 del 7 febbraio 2006.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme contenute nei vari regolamenti comunali.
3. Le norme del presente regolamento sono sottoposte a verifica entro 2 anni dalla sua approvazione.